



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost. 28 luglio 2020 n. 171, sulle sanzioni amministrative in relazione alle intese restrittive della libertà di concorrenza e con riguardo all'abuso di posizione dominante;
2. Corte cost. 28 luglio 2020, n. 169, in tema di riforma delle camere di commercio;
3. Corte cost. 27 luglio 2020 n. 168, sui poteri straordinari del Commissario nominato a seguito del crollo del "Ponte Morandi";
4. Corte cost., 24 luglio 2020, n. 165, sulla procedura prevista per la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia;
5. Corte cost., 23 luglio 2020, n. 160, in tema di fauna selvatica, tutela dell'ambiente e disciplina dell'attività venatoria;
6. Corte cost., 20 luglio 2020, n. 153, in tema di S.c.i.a.;
7. Corte cost., 20 luglio 2020, n. 151, in tema di insegnamenti obbligatori nelle scuole statali all'estero.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

8. C.g.a., 25 agosto 2020, n. 624, dichiara il non luogo a provvedere sull'appello cautelare;
9. Cons. Stato, sez. V, 19 agosto 2020, n. 5097, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla normativa riguardante le concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture;

10. **Cons. Stato, Ad. plen, 5 agosto 2020, n. 15**, sulla competenza dell'organo liquidatore a effettuare i pagamenti ex art. 42 *bis* d.P.R. n. 327 del 2001;
11. **Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, n. 4943**, alla Corte di Giustizia Ue le sanzioni inflitte a chi vende o somministra ai minori tabacco e sigarette elettroniche.

Normativa

12. **Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104** (in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ord. n. 30; in vigore dal 15 agosto 2020) – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122).
13. **Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103** (in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020; in vigore dal 15 agosto 2020) – Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. (20G00123);
14. **Legge 7 agosto 2020, n. 98** (in G.U. n. 198 del 8 agosto 2020, in vigore dal 9 agosto 2020) – Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00117);
15. **Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101** (in G.U. n. 201 del 12 agosto 2020 – Suppl. Ord. n. 29 – vigente al 27 agosto 2020) – Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale dichiara inammissibile per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale sollevate da due ordinanze della VI Sezione del Consiglio di Stato (del 14 maggio 2019, nn. 3134 e 3135) in

relazione all'art. 11, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), che ha modificato l'art. 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), che disciplina le diffide e le sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

[Corte costituzionale – sentenza 28 luglio 2020 n. 171 – Pres. Cartabia, Red. Amato](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), modificativo dell'art. 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione

(2)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino

delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

[Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2020, n. 169 – Pres. Cartabia, Red. Barbera](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(3)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130 in relazione ai poteri straordinari del Commissario straordinario nominato per la gestione dell'emergenza derivante dal crollo del "Ponte Morandi".

[Corte costituzionale – sentenza 27 luglio 2020 n. 168 – Pres. Cartabia, Est. Barbera](#)

La Corte costituzionale:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52 e n. 54 del 2020, indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 55 del 2020, indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, nella parte in cui esclude dalla procedura le società collegate al concessionario, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 111 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 53 del 2020, indicata in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dal TAR Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52 e n. 54 del 2020, indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3, 5, 7, 8, e 8-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23 e 97 Cost., dal TAR Liguria con le ordinanze iscritte al r.o. n. 51, n. 52, n. 54 e n. 55 del 2020, indicate in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 5, 1-bis e 4-bis del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal TAR Liguria con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 55 del 2020, indicata in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, del d.l. n. 109 del 2018, come convertito, nella parte in cui esclude dalla procedura la concessionaria al tempo dell'evento, sollevate, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103 e 111 Cost.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

La Corte costituzionale, sollecitata dal T.a.r. per la Calabria (ordinanza del 30 aprile 2019, n. 858), si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) in relazione alla chiamata nel ruolo dei professori di prima o di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato.

[Corte costituzionale – sentenza 24 luglio 2020 n. 165 – Pres. Cartabia, Est. De Pretis](#)

La Corte costituzionale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(5)

La Corte costituzionale, sollecitata dal T.a.r. per la Regione Marche (ordinanza del 17 aprile 2019, n. 251), si pronuncia su una legge della Regione Marche in relazione alla tutela della fauna selvatica, alla tutela dell'ambiente e alla disciplina dell'attività venatoria

[Corte costituzionale – sentenza 23 luglio 2020 n. 160 – Pres. Cartabia, Est. Prosperetti](#)

La Corte costituzionale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, commi 2-bis, ultimo periodo, e 3, della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(6)

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. per la Regione Marche (ord. n. 12 del 22 gennaio 2019), in relazione all'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241

[Corte costituzionale – sentenza 20 luglio 2020 n. 153 – Pres. Cartabia, Est. Coraggio](#)

La Corte costituzionale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(7)

La Corte costituzionale, sollecitata dall'ordinanza del 30 settembre 2019, n. 11419 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-ter, si pronuncia sull'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», nella parte in cui prevede, come requisito per l'affidamento da parte delle scuole italiane all'estero dei previsti insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano, che il personale italiano o straniero interessato debba essere «residente nel paese ospitante da almeno un anno

[Corte costituzionale – sentenza 16 luglio 2020 n. 151 – Pres. Cartabia, Est. Prosperetti](#)

La Corte costituzionale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(8)

Il C.g.a., con decreto monocratico presidenziale, dichiara il non luogo a provvedere sulla proposizione dell'appello avverso un decreto cautelare presidenziale.

[Consiglio giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, decreto monocratico, 25 agosto 2020, n. 624 - Pres. De Nictolis](#)

Il C.g.a., con decreto monocratico presidenziale, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla proposizione dell'appello avverso un decreto cautelare presidenziale, rappresentando lo stesso un rimedio giuridico inesistente secondo il vigente tessuto processuale poiché, ai sensi dell'art. 56, comma 2, c.p.a., il decreto cautelare presidenziale non è impugnabile. In relazione alle istanze di rimedi giuridici inesistenti non vi è, quindi, luogo a provvedere, perché non vi è luogo a incardinare una fase o grado di giudizio, esulando dalle competenze presidenziali l'esercizio di qualsivoglia potere processuale non previsto da nessuna disposizione di legge, sia nel senso che non è possibile provvedere sul merito della richiesta, sia nel senso che non è possibile rimettere l'affare all'esame del collegio.

(9)

La V sezione solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1, comma 1, lett. iii), l. 28 gennaio 2016, n. 11, e all'art. 177, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[Consiglio di Stato, sez. V, sentenza non definitiva 19 agosto 2020, n. 5097 - Pres. Saltelli, Est. Franconiero](#)

La V sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 41, comma 1, 3, comma 2, e 97, comma 2, Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. iii), l. 28 gennaio 2016, n. 11, e dell'art. 177, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui stabiliscono l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea, di affidare una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale e per la salvaguardia delle professionalità, prevedendo che la restante parte possa essere realizzata da società *in house* di cui all'art. 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(10)

L'Adunanza plenaria si è pronunciata sulla competenza dell'organo liquidatore nell'ambito di una procedura occupazione provvedimento prevista dall'art. 42 bis d. P.R. 327/2001.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 5 agosto 2020, n. 15 – Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti](#)

L'Adunanza plenaria ha evidenziato che l'atto di acquisizione sanante, generatore dell'obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza amministrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropriazione è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(11)

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE l'interpretazione dell'art. 25, comma 2, r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, come sostituito dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 6 del 2016.

[Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 5 agosto 2020, n. 4943 – Pres. Poli, Est. Carluccio](#)

É rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la questione se l'art. 25, comma 2, r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, come sostituito dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 6 del 2016 (Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE) - nella parte in cui stabilisce che "A

chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attività" - violi o meno i principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall'art. 5 del TUE, dall'art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva, dando prevalenza al principio di precauzione senza mitigarlo con quello di proporzionalità e in tal modo sacrificando in modo sproporzionato gli interessi degli operatori economici a vantaggio della protezione del diritto alla salute, così non garantendo il giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali, per di più mediante una sanzione che, in violazione del considerando 8 della direttiva, non persegue efficacemente l'obiettivo di disincentivare la diffusione del fumo tra i giovani.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

12. [Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ord. n. 30; in vigore dal 15 agosto 2020) – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122).
13. [Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 103](#) (in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020; in vigore dal 15 agosto 2020) – Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. (20G00123);
14. [Legge 7 agosto 2020, n. 98](#) (in G.U. n. 198 del 8 agosto 2020, in vigore dal 9 agosto 2020) – Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante

disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario. (20G00117);

15. [Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101](#) (in G.U. n. 201 del 12 agosto 2020 – Suppl. Ord. n. 29 – vigente al 27 agosto 2020) – Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.